

ORIGINALE

COMUNE DI RONCEGNO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42

del Consiglio Comunale

Adunanza di **prima convocazione** - Seduta **(2) pubblica**

OGGETTO: Approvazione regolamento in materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari.

L'anno DUEMILADIECI addì TRENTA del mese di AGOSTO alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

MONTIBELLER MIRKO – (Sindaco)
ECCEL MARTINA
GILLI GIULIANA
GIOVANNINI CORRADO
HUELLER GINO
MENEGOL MARIANO
ROZZA GIOVANNI
SLOMP SARA
ZAMBOTTI CESARE
ZOTTELE GIANNI
MONTIBELLER ELSA – ASSENTE GIUSTIFICATO
MONTIBELLER UGO
MODENA STEFANO – ASSENTE GIUSTIFICATO
SIGISMONDI LUCA
LOVATO DANIELA


Assiste il Segretario comunale signor TOMMASINI GUIDO.-
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Mirko Montibeller, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 100 D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 07/09/2010 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 07/09/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Guido Tommasini



Inviata alla **Giunta Provinciale**
il _____
Prot. n. _____

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dd. 30.08.2010

OGGETTO: approvazione Regolamento in materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnico – amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario Comunale ex art. 81 del vigente T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Accertata la propria competenza in base all'art. 26 comma 3 lettera a) del vigente T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n.3/L;

Posto che il Comune di Roncegno Terme necessita di regolamentare in modo complessivo ed attuale la materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari anche in base alle linee guida indicate dalla P.A.T. trasmesse con nota dell' Assessore alla Salute e Politiche Sociali n. A032/S143/10/0144964 dd. 10.6.2010 con allegata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1183 del 19.5.2010;

Visto lo schema di regolamento ricavato che consta di n .6 articoli e ritenuto adeguato in maniera esaustiva alle esigenze della materia;

Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Ugo Montibeller – Daniela Lovato) astenuti n. 0, espressi in forma palese a' sensi di legge,


DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento in materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari che consta di n. 6 articoli, e che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.
2. Di precisare che avverso la presente Deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione ex art. 97 punto 13 del Testo Coordinato delle Disposizioni sull'Ordinamento dei Comuni contenute nel D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L e nella L.R. 23.10.1998, n. 10;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, a' sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

Data la lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Mirko Montibelle

IL SEGRETARIO
dott. Guido Tommasini



(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Roncegno Terme, lì

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 100, secondo comma del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.

Addì 17.09.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Guido Tommasini

LA GIUNTA PROVINCIALE

con nota n.del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi

Controdeduzioni del Comune n.
dd., ricevute dalla Giunta
Provinciale di Trento
..... lì

IL SEGRETARIO

Addì

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta alla Giunta Prov.le di Trento sub. in data

- ◊ Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 97, 1° comma del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.
- ◊ La Giunta Prov.le non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. dd. per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 97, 5° comma del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.
- ◊ La Giunta Prov.le riscontrando vizi di legittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del n.

Addì

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 100 del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.

Addì

IL SEGRETARIO



REGOLAMENTO IN MATERIA DI UTILIZZO SOSTENIBILE DI FITOSANITARI

Articolo 1

Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Articolo 2

Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari sono preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari non può essere utilizzata l'acqua delle fontane pubbliche e sono attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi e il bocchettone di carico va munito di apposito coperchio di tenuta.
4. E' raccomandato il calcolo preventivo della quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
5. I dispositivi "caricabotte" sono utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua e con tali dispositivi non viene effettuata la pulizia degli attrezzi e delle macchine.

Articolo 3

Prescrizioni minime per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari

1. Per contenere i rischi negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari i relativi trattamenti sono eseguiti in assenza di vento e ad almeno 30 metri da edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi con relative pertinenze e cimiteri.
2. Le distanze di rispetto previste al comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili purché il trattamento avvenga prima delle ore 8.00 o dopo le ore 17.00.
3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1 e delle modalità previste dal comma 2, la distribuzione di prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e centri diurni può iniziare dopo le ore 17.00 pomeridiane e deve cessare alle ore 8.00 del mattino.
4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste dal comma 1 e delle modalità previste dal comma 2, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici presso i quali le persone dimorano permanentemente, l'operatore adotta inoltre tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare anche i seguenti elementi:
 - la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
 - la presenza di elevate temperature.

5. I Comuni, anche in collaborazione con il Centro di Trasferimento Tecnologico della Fondazione Mach, concordano con gli operatori idonee modalità di preavviso agli abitanti in ordine alla imminenza della erogazione di trattamenti delle culture con fitosanitari.

6. I Comuni possono autorizzare l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari entro le fasce di rispetto previste dal comma 1, a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.

7. I Comuni possono concedere deroghe alla disposizione di cui al comma 1 subordinatamente alla presenza, nel caso di aree pubbliche, di adeguate barriere vegetali tra l'area trattata e l'area pubblica protetta.

8. I Comuni possono altresì concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 qualora vengano utilizzati sistemi di irrorazione a tunnel o con macchine dotate di ugelli antideriva ad inclusione d'aria, in abbinamento - nel caso di frutticoltura - a convogliatori d'aria a torretta, sempre che per i macchinari relativi a tali sistemi, sia preventivamente prodotta al Comune, a cura dell'agricoltore, idonea documentazione tecnica.

9. Spetta all'operatore che effettua il trattamento:

a) porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa con le gocce erogate solo la vegetazione;

c) adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;

d) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;

e) evitare il trattamento in condizioni di temperature elevate.

10. Spetta ai Comuni prevedere adeguate forme di controllo in ordine al rispetto delle normative regolamentari adottate, anche con riferimento alle deroghe concesse ai precedenti commi, individuando idoneo personale adeguatamente formato, cui affidare i compiti di vigilanza.

Articolo 4

Manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente sono raccomandati periodici controlli e tarature delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.

2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore periodicamente controlla accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).

3. Il lavaggio e la pulizia delle attrezzature viene eseguita in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere, e mai nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

Articolo 5

Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari non vengono eliminati assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territorio, ma sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.

Articolo 6

Sanzioni

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

2. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 pari ad un terzo del massimo ediziale o al doppio del minimo se più favorevole è ammesso per tutte le violazioni previste al comma precedente salvo che il regolamento non lo escluda espressamente.